



COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Palmiano li 07-07-2021

Il Segretario Comunale
DR. ERCOLI PASQUALE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 24 del 26-06-2021

Oggetto: RECUPERO DI EDIFICIO PRIVATO DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI 2016 - LEGGE REGIONALE 25/2017, ESCLUSIONE DELLA FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 3-TER, LETTERA C). DITTA AQUILANTI MARIA ANNA.

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 10:00, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Comunale, convocata nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, oltre il Sindaco:

Amici Giuseppe	P	MARIANI ROSELLA	P
GEOM. ORTOLANI EMIDIO	P	TACCONI ANDREA	P
GASPARI GIOVANNI	A	BUONOPANE IGNAZIO	P
TESTA PATRIZIO	P	FERRETTI LODOVICO	A
VITALI CORRADO	P	TREVISTI CLAUDIO	A
IENI CRISTINA	A		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor Amici Giuseppe, in qualità di SINDACO assistito dal Segretario DR. ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

AL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **che** il procedimento oggetto di analisi riguarda l'intervento di recupero post sisma di un edificio di proprietà della Ditta Aquilanti Maria Anna, sito in C.da Catasta e censito al N.C.E.U. del Comune di Palmiano al Foglio 13 p.IIa 34 sub.2-3;
- che l'edificio ha subito dei danni in seguito agli eventi sismici occorsi a far data dall'agosto 2016; a seguito delle analisi e degli studi tecnici finalizzati al recupero dello stesso, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha espresso parere favorevole in relazione alla valutazione preventiva del livello operativo L4;
- che tale livello di danneggiamento, molto elevato, richiede che l'intervento di recupero venga eseguito attraverso un insieme di opere che prefigurano la totale demolizione e ricostruzione dell'edificio.

CONSIDERATO:

- **che** questo Comune è dotato di "CENSIMENTO FABBRICATI RURALI" ART.16 NTA DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO, APPROVATO CON DELIBERA C.P. N.209 DEL 17.12.2002" ai sensi dell'art. 15 della L. 13/90 e art. 16 delle NTA del P.T.C. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28.01.2020;
- **che** l'edificio sito in C.da Catasta e censito al N.C.E.U. del Comune di Palmiano al Foglio 13 p.IIa 34 sub.2-3, è individuato dalla scheda di rilievo n. 38 delle "Schede di censimento dei fabbricati in zona agricola", approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 28-01-2020, con classificazione B;
- che tale scheda prevede espressamente che gli interventi edilizi sull'immobile in questione, per le esigenze di tutela rappresentate dal censimento, siano limitati al restauro e risanamento conservativo e che pertanto, in relazione a tale norma, l'intervento di recupero riferito allo specifico livello di danneggiamento è da considerare incompatibile;
- che la problematica generale di incompatibilità degli interventi di recupero post sisma (degli edifici con livello di danneggiamento significativo) in riferimento agli immobili inseriti all'interno degli elenchi di cui all'articolo 15 della Legge Regionale 8 marzo 1990, n. 13 *Norme edilizie per il territorio agricolo* è stata affrontata, a livello legislativo dalla Regione Marche. In particolare con la Legge Regionale 1 agosto 2019, n. 25 *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"* sono state introdotte delle norme derogatorie in riferimento al sistema della pianificazione comunale.;

RILEVATO, che con l'introduzione dell'articolo 4 della L.R. 25/2017 si prevede:

- 1** *Per la ricostruzione o la riparazione degli immobili in territorio agricolo si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 13;*
 - 3** *In caso di interventi di demolizione e ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016 è consentito derogare a quanto previsto dal [comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/1990](#).*
- 3-bis** *Per gli edifici rurali iscritti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 15 della LR 13/1990 o individuati ai sensi dell'articolo 38 del PPAR (Piano Paesaggistico Ambientale Regionale), **distrutti o gravemente danneggiati con "Livello Operativo L4"**, sono ammessi interventi:*
- a) di ristrutturazione edilizia di cui al comma 1 dell'articolo 3 del d.p.r. 380/2001;*
 - b) di demolizione e ricostruzione, nei casi e secondo i criteri stabiliti da questa legge;*
 - c) di delocalizzazione nel caso l'intervento ricada in aree interessate da rischio idrogeologico elevato o molto elevato come individuate dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) vigente o da altri strumenti di pianificazione approvati dalle Autorità competenti, previo parere favorevole delle stesse Autorità e del Comune territorialmente competente;*
- 3-ter** *le disposizioni contenute nel comma 3 non si applicano:*
- a) agli edifici considerati beni culturali ai sensi dell'[articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'[articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#));*
 - b) agli edifici tutelati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;*
 - c) agli altri edifici di particolare valore storico-architettonico per cui il Comune ritenga necessario procedere comunque a interventi di recupero e restauro, da individuare con atto comunale;*
- 3-quater** *Ai fini del mantenimento delle relazioni paesaggistiche dell'edificio con il paesaggio circostante, gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui alla predetta lettera b) sono*

ammessi ove si utilizzi per almeno il 50 per cento l'area di sedime esistente e per una pari volumetria.

VISTO, il successivo articolo 4-bis della medesima norma regionale, che prevede, che al fine di rispettare gli obiettivi e gli indirizzi generali di tutela storico-culturale ed i principi di una corretta trasformazione edilizia, la ricostruzione degli edifici deve mirare al raggiungimento di alcuni obiettivi:

- a) *mantenimento o miglioramento dei caratteri paesaggistici complessivi del contesto;*
- b) *mantenimento o miglioramento del rapporto tra edificio, contesto e paesaggio circostante;*
- c) *eliminazione del rischio sismico o, qualora non si demolisca l'edificio esistente, la sua riduzione ai sensi della normativa vigente in materia;*
- d) *conseguimento di adeguati livelli di sostenibilità nell'edilizia.*

CONSIDERATO, in particolare, che il comma 2 del medesimo art. 4-bis prevede che:

2. I progetti di ricostruzione sono accompagnati da una relazione che:

- a) *dimostri, per gli edifici interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture, la effettiva necessità di demolizione completa per l'impossibilità di raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;*
- b) *descriva i caratteri tipologici e paesaggistici dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;*
- c) *evidenzi il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.*

PRESO ATTO che, con nota pec prot. n. 1555 del 17/06/2021, il Geom. Simonelli Pierino in qualità di tecnico progettista incaricato dalla ditta proprietaria, Sig.ra. Aquilanti Maria Anna, ha richiesto formalmente per l'immobile in questione, l'esclusione dalla fattispecie di cui all'art. 4 c. 3-ter, lett. c) e che quindi siano ritenuti ammissibili gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3 bis, della LR 25/2017, fermo il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4-bis della medesima norma;

VISTI i documenti ed elaborati grafico progettuali, prodotti al fine di offrire la lettura delle caratteristiche dell'edificio:

- Richiesta con relazione L.R. 25-2017;
- Dichiarazione art.4-bis, comma 2 lett. a);
- All.1) Ordinanza n°38-2016 del 24-10-2016;
- All.2) Livello operativo Perizia asseverata;
- All.3) Valutazione FAVOREVOLE USR livello operativo L4 ;
- Copia della scheda n.38 cat.B dell'elaborato "Schede di censimento dei fabbricati in zona agricola", approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del 28-01-2020;

RITENUTO:

- che si rende quindi necessario procedere alla valutazione della non sussistenza della necessità di procedere a interventi di recupero e restauro e conseguentemente ritenere ammissibili gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della LR 25/2017, in relazione all'immobile in oggetto ed in conseguenza dell'avvenuta certificazione del livello operativo di danno L4, nonché alla documentazione tecnica sopra menzionata con la quale, tra l'altro, il progettista dichiara **"In relazione all'art.4 bis comma 2 lettera a (Obiettivi e criteri della ricostruzione degli edifici rurali di valore storico distrutti dal sisma del 2016) che per l'edificio di cui sopra interessato da danni gravissimi, estesi a tutte le strutture, è effettivamente necessità la demolizione completa per l'impossibilità di raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016"**;
- **che** l'intervento di demolizione e ricostruzione può essere autorizzato in conformità a quanto disposto dal richiamato art. 4 della L.R. 25/2017, purché il Consiglio Comunale, quale Organo competente all'approvazione del Piano di Fabbricazione/P.R.G., ritenga in via derogatoria che non vi siano fondati presupposti per la non sussistenza della necessità di procedere a interventi di recupero e restauro e conseguentemente ritenga ammissibili gli interventi di cui all'art. 4 comma 3-bis della L.R. 25/2017;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 26-06-2021 - Pag. 3 - COMUNE DI PALMIANO

- la Legge Urbanistica Nazionale n.1150/42 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale 5 agosto 1992, n. 34;
- le Norme Tecniche di Attuazione del VIGENTE Piano di Fabbricazione;

VISTI gli articolo 4 e 4-bis della Legge Regionale 1 agosto 2019, n. 25 *Modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 "Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016"*;

RAVVISATA la propria competenza, in quanto il regime derogatorio richiesto è da riferirsi alle indicazioni normative introdotte da un atto, quale appunto il Piano di Fabbricazione, la cui competenza è da ascrivere a questo Organo;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e Vigilanza;

Con 7 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 7 Consiglieri presenti e votanti, resi per appello nominale;

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **DI DARE ATTO** al riguardo che in relazione all'edificio in oggetto e all'intervento da eseguire, sono stati prodotti documenti, attestazioni ed elaborati grafico progettuali in premessa richiamati;
- **DI PRENDERE ATTO:**
- **che** l'edificio in oggetto ha subito dei danni in seguito agli eventi sismici occorsi a far data dall'agosto 2016 e seg. e che a seguito delle analisi e degli studi tecnici finalizzati al recupero dello stesso, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha espresso parere favorevole in relazione alla valutazione preventiva del livello operativo L4 (come da allegata documentazione agli atti);
- **che** tale livello di danneggiamento, molto elevato, richiede che l'intervento di recupero venga eseguito attraverso un insieme di opere che prefigurano la totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, come da relazione a firma del progettista acquisita in data 17/06/2021 al prot. n. 1555, con la quale si dichiara *"In relazione all'art.4 bis comma 2 lettera a (Obiettivi e criteri della ricostruzione degli edifici rurali di valore storico distrutti dal sisma del 2016) che per l'edificio di cui sopra interessato da danni gravissimi, estesi a tutte le strutture, è effettivamente necessaria la demolizione completa per l'impossibilità di raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016"*;
- **DI DICHIARARE** conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, comma 3-ter, lettera c) della LR 25/2017, in relazione all'immobile sito in C.da Catasta e censito al N.C.E.U. del Comune di Palmiano al Foglio 13 p.la 34 sub.2-3, la non sussistenza della necessità di procedere a interventi di recupero e restauro e conseguentemente ritenere ammissibili gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della medesima norma;
- **DI PRESCRIVERE** che l'intervento progettuale di recupero post sisma dell'edificio in oggetto avvenga, in ogni caso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4-bis della medesima regionale 2 agosto 2017, n. 25 e s.m.i.;
- **DI APPROVARE**, con la stessa votazione riportata in premessa, l'immediata esecutività della presente deliberazione, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ESPRESSA DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

Il sottoscritto responsabile del servizio, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. Ortolani Emidio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Amici Giuseppe

Il Segretario
f.to DR. ERCOLI PASQUALE